



CENTRO POPOLARE

STATUTO

Approvato dal Congresso fondativo a Trento il 10 aprile 1999, aggiornato con le modifiche apportate dal Congresso del 27 giugno 2004, dal Congresso del 13 giugno 2009 e dal Congresso del 20 maggio 2017

STATUTO DEL “CENTRO POPOLARE”

(già “Il Centro — Unione popolare democratica”)*

Premessa storica.

Nel 1904 è stata costituita quale strumento di presenza politica dei cattolici trentini l'Unione Politica Popolare del Trentino, che dal 1905 ha assunto il nome di Partito Popolare Trentino. Tale esperienza politica è continuata, successivamente alla prima guerra mondiale, nel Partito Popolare Italiano, fondato nel 1919 da Luigi Sturzo. Dopo il periodo fascista, nel 1945, è stata fondata la Democrazia Cristiana, come seconda fase della presenza democratica dei cattolici italiani. Sia l'esperienza iniziale trentina nell'ambito dell'impero austro-ungarico, che le due successive esperienze italiane videro Alcide De Gasperi, "trentino prestatato all'Italia" grande protagonista. Nella Democrazia Cristiana la Democrazia Cristiana Trentina ha rivendicato e ottenuto spazi d'autonomia, anche con un proprio tesseramento. Con l'Assemblea costituente del 16 gennaio 1994, la Democrazia Cristiana Trentina, con l'assenso del Segretario Politico della DC Mino Martinazzoli, rappresentato dal suo delegato Alcide Berloff, si è trasformata in Partito Popolare del Trentino, congiuntamente espressione d'autonoma iniziativa politica trentina e articolazione locale del Partito Popolare Italiano, costituito a Roma il 19 gennaio 1994. Il secondo Congresso del Partito Popolare Italiano (scudo-crociato) del 21-23 luglio 1995, a Roma, consumata in precedenza una spaccatura interna al PPI che lasciava, a seguito di accordo, ad una parte il simbolo del partito e all'altra il nome, ha cambiato la denominazione del partito in Cristiani Democratici Uniti. Il Partito Popolare del Trentino, nel suo secondo Congresso, ha aderito alla parte di PPI ridenominata CDU (con scudo-crociato) e ha cambiato la sua denominazione in Cristiani Democratici Uniti del Trentino. Nel 1998 i CDU del Trentino e altri soggetti politici trentini di ispirazione popolare nati da frammenti del Partito Popolare del Trentino separatasi a seguito dei menzionati conflitti nel partito nazionale e altri soggetti di ispirazione liberale e socialista moderata si federano ne "Il Centro - Unione Popolare Democratica", che, dopo aver perduto la componente liberale, si trasforma nel suo Congresso costitutivo del 10 aprile 1999 in un partito unitario, che approva il presente Statuto, adottando con qualche modifica quello dei CDU del Trentino, a sua volta recepito da quello del Partito Popolare del Trentino. Nel 1999 il Centro perde una parte della componente socialista e nel 2001, in occasione delle elezioni nazionali, parte de Il Centro - UPD esce dal partito, promuove Democrazia Europea e fonda, poi, con altri, i Popolari per l'Europa. Nel 2001 Il Centro - UPD stabilisce un patto federativo con il partito nazionale dei CDU, salvaguardando la sua autonomia istituzionale, organizzativa, economica, nonché quella politica a livello locale, provinciale e regionale. Nel 2002 i CDU confluiscono con altri nell'Unione Democratico-cristiana e di Centro (UDC), la quale non recepisce il patto federativo de Il Centro - UPD con i CDU. Nel 2003 i Popolari per l'Europa, assieme a Il Centro - UPD, con organi affiancati, congiuntamente creano il "Centro Popolare". Il Centro-UPD, nello stesso periodo, entra a far parte del gruppo di partiti promotori della Casa dei Trentini, che unisce partiti politici di tradizione popolare e autonomista in vista della costituzione di una formazione politica territoriale trentina. L'insuccesso elettorale della lista "Centro Popolare - Casa dei Trentini" alle elezioni provinciali del 2003 induce i Popolari per l'Europa ad abbandonare il Centro Popolare. Il Centro - UPD, nel suo secondo Congresso del 27 giugno 2004, decide di modificare la sua denominazione in "Centro Popolare" e di modificare il proprio simbolo, adottando quello già impiegato per le elezioni provinciali del 2003. Si riserva di



integrare nome e simbolo con la dicitura "Casa dei Trentini", come già fatto per le elezioni provinciali, o in altro modo, per contrassegnare proprie liste elettorali e segnalare stabili collaborazioni o federazioni con altre formazioni politiche. Il progetto "Casa dei Trentini" viene poi abbandonato dai suoi principali proponenti "Lista civica Margherita" e "Partito Autonomista Trentino Tirolese". Il 6 dicembre 2006 il Centro Popolare si federa con il partito nazionale "Democrazia cristiana per le autonomie" e successivamente partecipa, per il Trentino, come componente federata di tale partito nazionale, al processo di costruzione del "Popolo della Libertà" fino al suo primo Congresso a Roma il 27-29 marzo 2009. Presenta altresì i propri candidati alle elezioni provinciali del 2008 nella lista del Popolo della Libertà. Sciolta la Democrazia Cristiana per le Autonomie nel nuovo partito "Popolo della Libertà", accertata la non presenza nello Statuto di questo delle condizioni poste per la propria confluenza in tale partito (in particolare la democraticità della struttura decisionale), il Centro Popolare, nel 2009, scioglie il legame sub-condizione con il Popolo della Libertà, riprendendo la sua piena libertà di azione politica.

CAPO I

DELLA COSTITUZIONE

Articolo 1

(Costituzione)

Il Partito si propone come soggetto politico che, riconoscendo la parzialità della politica e la laicità della sua funzione, trae ispirazione dai principi della dottrina sociale cristiana e dalla tradizione di pensiero politico laico-moderato che con tali principi non si pone in contrasto e cerca di tradurli nelle scelte concrete secondo la visione del bene comune, aprendosi a tal fine al contributo di tutti coloro che si riconoscono nei suoi valori e nelle sue linee programmatiche; si caratterizza quale partito di governo, consapevole che in elezioni con sistema elettorale maggioritario e/o con elezione diretta del capo dell'organo dotato di potere esecutivo occorre ricercare e definire prima del voto alleanze politiche a ciò funzionali, avendo comunque a riferimento la ricerca del bene comune secondo i valori-guida della libertà, della giustizia e della solidarietà e secondo i principi del rispetto e dello sviluppo dell'autonomia delle formazioni sociali, anche territoriali, nelle quali si esplica la persona umana e quindi della sussidiarietà delle organizzazioni politiche verso tali formazioni e delle organizzazioni politiche territorialmente più ampie rispetto a quelle minori.

Il partito può stabilire forme stabili di collaborazione, fino a relazioni di tipo federativo, con partiti politici provinciali, regionali, nazionali, europei, di simile ispirazione. Le forme di stabile collaborazione o di federazione salvaguardano comunque l'autonomia istituzionale del partito. Qualora siano stabilite con partiti nazionali o europei, esse salvaguardano comunque l'autonomia di scelte politiche del partito relative alle comunità politiche locali, provinciale e regionale e



pongono la tutela e lo sviluppo delle autonomie speciali della Provincia di Trento e della Regione Trentino- Alto Adige in ambito statale ed europeo quale vincolo inderogabile e condizione per la collaborazione o la federazione. Tali forme stabili di collaborazione possono giungere alla condivisione e affidamento delle funzioni connesse alle scelte programmatiche e di linea politica, alla formazione e presentazione delle liste, alla formazione di gruppi politici nelle istituzioni, rimanendo comunque esercitate in proprio in modo autonomo le funzioni di elaborazione culturale, politica e di formazione politica.

Il partito assume la denominazione di "Centro popolare". Il simbolo è composto di un cerchio contenente al centro, su due righe, in negativo in campitura blu, le parole "Centro popolare", la prima parola di dimensione maggiore della seconda; inoltre presenta in forme intagliate nel cerchio tramite sfumature progressive dal blu al bianco, nella parte inferiore una figura che richiama uno scudo, con al suo interno una grande croce di colore rosso e nella parte superiore, più piccola, una figura che richiama il cielo con, in cerchio, dodici stelle di colore giallo. Ai soli fini di contrassegnare proprie liste elettorali e/o di segnalare la sua partecipazione a stabili aggregazioni o a federazioni con altri soggetti politici, denominazione e simbolo possono essere integrati o parzialmente modificati

CAPO II

DEGLI ADERENTI

Articolo 2

(Aderenti)

Fanno parte dei Circoli e quindi del partito coloro che abbiano sottoscritto l'adesione al partito, condividendone l'ispirazione e gli ideali, e corrispondano la quota minima stabilita annualmente dal Direttivo provinciale.

Gli aderenti hanno altresì il dovere di concorrere al sostentamento finanziario del partito in proporzione alle possibilità economiche.

Gli eletti e tutti coloro che sono chiamati ad incarichi istituzionali, qualora percepiscano un compenso, sono tenuti a versarne al partito stesso una quota stabilita dal Direttivo provinciale. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta automaticamente la decadenza dai diritti di aderente e la segnalazione al Comitato dei garanti per i provvedimenti di competenza.

Per poter aderire al partito o mantenere la qualità di aderente sono condizioni necessarie:

- a. godimento dei diritti di elettorato attivo con riferimento alle regole per l'elezione al Parlamento Europeo;



- b. residenza o domicilio nel territorio provinciale, salvo che non si tratti di emigrati;
- c. non aver riportato condanna penale di primo grado o definitiva comportante l'interdizione dai pubblici uffici e non essere oggetto di indagini giudiziarie in corso che abbiano comportato l'adozione di provvedimenti di restrizione della libertà personale.

Possono inoltre aderire al partito i minorenni non ancora elettori che abbiano compiuto i sedici anni di età e siano residenti o domiciliati sul territorio provinciale.

La domanda di adesione va presentata al Circolo di competenza territoriale o direttamente al Coordinatore provinciale con l'indicazione del Circolo di appartenenza. La domanda di adesione può essere presentata anche ad un Circolo diverso da quello di residenza o domicilio o luogo di lavoro, ma in tal caso essa è sottoposta ad approvazione del Coordinatore provinciale che terrà conto delle ragioni addotte. Una domanda proposta ad un altro Circolo non potrà essere respinta per tale motivo e tuttavia è in facoltà del Coordinatore provinciale di inserire l'aderente in un Circolo diverso dandone comunicazione scritta. E' data facoltà al socio di insistere per l'iscrizione al Circolo richiesto dandone giustificazione scritta al Coordinatore provinciale entro dieci giorni dalla comunicazione. Il Coordinatore provinciale può accogliere il reclamo e trasmettere la questione al Collegio dei garanti, che assumerà la veste di arbitro con autorizzazione a decidere *de bono et aequo* senza particolari formalità di procedura.

Sono di diritto aderenti gli eletti in regola con i doveri stabiliti al terzo comma del presente articolo che siano stati candidati nelle liste del partito o che facciano parte dei gruppi 'consiliari o parlamentari dello stesso. Nel caso di liste civiche o gruppi misti, sono considerati di diritto aderenti gli eletti che presentino apposita dichiarazione di accettazione delle finalità e strategie del partito.

E' in facoltà del Coordinatore di circolo o del Coordinatore provinciale, sentito il parere dei rispettivi esecutivi, respingere l'adesione al partito entro venti giorni dal deposito presso il Coordinatore provinciale, che si ritiene comunque avvenuta dopo trenta giorni dalla consegna nella sede del Circolo a mani del Coordinatore del Circolo stesso. Contro l'esclusione è ammesso il reclamo da parte dell'interessato o qualunque altro aderente al Collegio dei garanti entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione della reiezione all'interessato.

Articolo 3

(Decadenza degli aderenti)

Non può far parte del partito e decade dalla qualità di aderente chiunque aderisca ad associazioni incompatibili con i principi ideali e il programma politico del partito ovvero sostenga concretamente realtà in conflitto o in concorrenza con il partito.

La condanna definitiva che comporti l'interdizione dai pubblici uffici provoca automaticamente la perdita della qualità di aderente.



L'adozione di provvedimenti di restrizione della libertà personale nel corso di indagini dell'autorità giudiziaria oppure la condanna di primo grado che comporti la conseguenza di cui al precedente comma provocano l'automatica sospensione dei diritti all'aderente.

Il Coordinatore provinciale e i Coordinatori dei Circoli possono promuovere, nei casi previsti dal regolamento disciplinare, la sospensione o l'esclusione dell'aderente. A tal fine debbono contestare per iscritto all'aderente i fatti ed invitarlo a presentarsi alla seduta del Collegio dei garanti in cui sarà esaminata la sua posizione.

CAPO III

DEGLI ORGANI DI BASE

Articolo 4

(Circoli)

Il partito si articola in Circoli.

Il Circolo si propone di sviluppare iniziative di carattere culturale, sociale e politico, è luogo di incontro degli aderenti per la loro formazione e per elaborare e proporre risposte ai problemi dei cittadini per quanto la loro soluzione dipende dall'azione delle istituzioni politico-amministrative.

I Circoli svolgono la propria attività in ambito comunale. Tuttavia allo scopo di realizzare maggior efficienza in relazione alla consistenza numerica e alle esigenze degli aderenti, i Circoli possono anche assumere una fisionomia territoriale più ampia o un'articolazione più ristretta di quella comunale. A tal fine gli interessati propongono la costituzione o la fusione a livello intercomunale o, rispettivamente, l'articolazione sub comunale mediante propria determinazione soggetta all'approvazione da parte del Direttivo provinciale. Il Direttivo provinciale dovrà esaminare la proposta entro il termine di tre mesi dal ricevimento della stessa; in mancanza, la proposta si intenderà accolta.



Articolo 5

(Organi dei Circoli, - Assemblea)

Organo sovrano del Circolo è l'Assemblea degli aderenti. L'Assemblea discute e approva il programma di iniziative, il preventivo e il rendiconto annuale di spesa, le scelte politiche di indirizzo dell'amministrazione locale corrispondente, la scelta dei candidati per le elezioni istituzionali.

Articolo 6

(Coordinatore politico e Segretario amministrativo)

I Circoli eleggono a maggioranza semplice nel proprio seno un Coordinatore politico e un Segretario amministrativo, i quali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili non più di una volta consecutiva. Il Coordinatore convoca e presiede l'Assemblea, ha compiti di coordinamento, di rappresentanza e di iniziativa politica nel proprio ambito territoriale, nel rispetto dei principi ideali e programmatici, della linea politica del partito e delle deliberazioni dell'Assemblea del Circolo.

Il Coordinatore può nominare un Vice Coordinatore al quale può altresì delegare funzioni e competenze in settori determinati. Il Coordinatore redige l'ordine del giorno, convoca e presiede l'Assemblea e l'Esecutivo disciplinato all'art. 7.

Articolo 7

(Esecutivo)

L'Esecutivo del Circolo di iniziativa politica è costituito da un numero pari di membri, variabile da 4 a 10, la metà dei quali eletta dall'Assemblea con voto limitato ad uno e l'altra metà è nominata dal Coordinatore, tenendo conto della diversità di genere e di età presente tra gli aderenti.

L'Esecutivo coadiuva il Coordinatore nei suoi compiti anche attraverso deleghe.



Articolo 8

(Gruppi di studio e Commissioni)

Su indicazione dell'assemblea degli aderenti o su iniziativa autonoma dell'Esecutivo e/o del Coordinatore possono essere istituite Commissioni, Gruppi di studio, incaricati di iniziative, voci di informazione e propaganda e ogni altro organo utile per l'attività del partito.

CAPO IV

DEGLI ORGANI INTERMEDI

Articolo 9

(Organi intermedi e loro norme di elezione)

Per gli ambiti territoriali corrispondenti a livelli politico-amministrativi più ampi di quello di base (Comune con più Circoli, Comprensorio, Comunità montana o Comunità di valle) sono costituiti Coordinamenti comunali e coordinamenti di Comprensorio-Comunità montana o Comunità di valle. Ciascun Coordinamento è formato dai Coordinatori dei Circoli di iniziativa politica presenti nell'ambito territoriale e dagli eletti del corrispondente livello politico-amministrativo aderenti al partito.

Ciascun Coordinamento elegge tra gli aderenti un proprio Coordinatore ed un Segretario amministrativo che durano in carica tre anni e non sono rieleggibili più di una volta consecutiva.

L'Esecutivo del Coordinamento è composto da un numero pari di aderenti compreso tra 4 e 10, metà dei quali viene eletta con voto limitato ad uno dal Coordinamento comunale o di Comprensorio-Comunità montana o di Comunità di valle e l'altra metà è nominata dal Coordinatore, tenendo conto delle diversità di genere e di età presenti tra gli aderenti.

Qualora in un Comprensorio-Comunità montana o in una Comunità di valle sia costituito un unico circolo, questo assume anche le funzioni di Coordinamento comprensoriale o comunitario.

Le competenze del Coordinamento, dell'Esecutivo e del Coordinatore corrispondono a quelle rispettivamente dell'Assemblea, dell'Esecutivo e del Coordinatore del Circolo.



CAPO V

DEGLI ORGANI PROVINCIALI

SEZIONE I

DEGLI ORGANI DECISIONALI E RELATIVE NORME DI ELEZIONE

Articolo 10

(Organi e norme di elezione provinciali — Coordinatore)

Il Congresso provinciale del partito è costituito da tutti gli aderenti; elegge nel suo seno direttamente il Coordinatore politico provinciale a maggioranza semplice. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile non più di una volta consecutiva. Si prescinde da tale limite alla rielezione qualora ricorra la condizione di cui all'ultimo periodo del comma 3° dell'art. 12.

Per la presentazione di candidature alla carica di Coordinatore provinciale è necessario un numero di firme non inferiore a quanto stabilito dal Coordinamento provinciale. Il controllo della validità di tali firme e la verifica poteri in sede congressuale è affidata al Collegio dei garanti.

E° incompatibile con la carica di Coordinatore provinciale l'essere Presidente della Giunta Provinciale o Regionale, Assessore provinciale o regionale, sindaco di Trento, dirigente generale della Provincia Autonoma di Trento o della Regione Trentino — Alto Adige o l'essere Segretario particolare di persona che ricopra una di tali cariche.

Compete all'Assemblea congressuale provinciale la delibera di forme di stabile collaborazione con altro partito che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1, eventualmente comportino l'affidamento delle funzioni di decisione delle scelte programmatiche e di linea politica, della formazione e della presentazione di liste, della formazione di gruppi politici nelle istituzioni. Tale delibera è assunta con le modalità previste al successivo articolo 29.



Articolo 11

(Esecutivo)

Il Coordinatore politico sceglie tra gli aderenti, tenendo conto delle diversità di genere e di età presenti tra gli aderenti, un Esecutivo di non più del numero di membri della Direzione eletti dal Coordinamento, i quali sono membri con diritto di voto del Coordinamento e del Direttivo provinciale.

Articolo 12

(Coordinamento)

1. Il Coordinamento provinciale è composto dal Presidente dello stesso; dal Coordinatore; dai componenti l'Esecutivo; da cinquanta membri eletti con il sistema indicato al punto 2. del presente articolo; dai Coordinatori di Comprensorio-Comunità montana e per il Comprensorio dell'Adige dai coordinatori di zona ovvero dai Coordinatori delle Comunità di valle (e del comune di Trento) quando costituite; dai rappresentanti delle Consulte dei giovani, delle donne, degli anziani, dei gruppi di lavoro e dei Coordinamenti con le realtà della società civile disciplinati all'art.16, dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci e degli amministratori locali; dai Consiglieri provinciali e dai Parlamentari nazionali ed europei eletti in provincia che abbiano aderito al partito; dal Segretario amministrativo; dal Vice Coordinatore se nominato. Possono partecipare alle sedute del Coordinamento con voto consultivo gli ex Coordinatori provinciali, gli ex parlamentari nazionali ed europei e gli ex Consiglieri regionali aderenti al partito
2. I cinquanta membri di cui al punto 1. sono eletti direttamente, in un'unica assemblea provinciale o in assemblee di comprensorio-comunità montana o di zona o di comunità di valle, dagli aderenti di tutta la Provincia convocati in Congresso. Il territorio provinciale è suddiviso in tanti collegi quanti sono gli enti intermedi fra Comune e Provincia comunque denominati (Comprensori, per il Comprensorio dell'Adige le zone, le Comunità di Valle e Trento); a ciascuno di essi è attribuito un numero di seggi del Coordinamento provinciale con il seguente criterio: il 50% dei seggi del Coordinamento è attribuito in proporzione al numero di aderenti da un minimo di uno ad un massimo di quattro per ciascun Collegio; il restante 50% dei seggi è attribuito in proporzione al numero di abitanti da un minimo di uno ad un massimo di quattro per ciascun collegio. Le candidature sono libere e in ogni Collegio si può esprimere un numero massimo di preferenze equivalente alla metà, arrotondata per difetto, dei membri da eleggere.



3. Qualora il numero di aderenti sia compreso fra cento e trecento, i membri elettivi del Coordinamento è ridotto a venticinque, da eleggere in quattro collegi corrispondenti a quelli per l'elezione del Senato della Repubblica, riservando nel collegio senatoriale di Trento un collegio per la sola città di Trento. Qualora il numero di aderenti sia inferiore a cento, il numero di membri elettivi è ridotto a quindici, eletti in un unico collegio provinciale.

Articolo 12 bis

(Presidente del Coordinamento)

Nella sua prima seduta il Coordinamento provinciale elegge, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente dell'Organo collegiale, scegliendolo tra gli aderenti. Se alla seconda votazione nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. Il Presidente è membro di diritto del Direttivo provinciale con voto deliberativo. La durata del suo' mandato coincide con quella del Coordinamento ed è rieleggibile non più di una volta consecutiva.

E' incompatibile con la carica di Presidente del Coordinamento provinciale l'essere Presidente della Provincia o della Regione, Assessore provinciale o regionale, dirigente generale della Provincia Autonoma di Trento o della Regione Trentino — Alto Adige, l'essere segretario particolare di persona che ricopra una di tali cariche.

Qualora il numero di aderenti sia inferiore a cento, il Coordinatore assume anche le funzioni di Presidente del Coordinamento.

Articolo 12 ter

(Segretario Amministrativo)

Il Coordinamento provinciale, nella sua prima seduta elegge a maggioranza assoluta dei presenti il Segretario Amministrativo, che partecipa al Coordinamento e al Direttivo con diritto di voto. Se alla seconda votazione nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti.



Articolo 13

(Direttivo)

Il Direttivo provinciale è composto dal Coordinatore provinciale; dal Vice Coordinatore se nominato; dal Presidente del Coordinamento provinciale; dai membri dell'Esecutivo; da dieci membri eletti dal Coordinamento provinciale nel suo seno alla prima convocazione, su candidature libere, a scrutinio segreto con preferenza unica; dai Consiglieri provinciali, dai Parlamentari nazionali ed europei che abbiano aderito al partito; dal Segretario amministrativo.

Qualora il numero di componenti elettivi del Coordinamento sia di venticinque, il numero di membri della Direzione da eleggere da parte del Coordinamento provinciale è ridotto a cinque; qualora il numero di componenti elettivi del Coordinamento sia di quindici, il numero di membri della Direzione da eleggere da parte del Coordinamento provinciale è ridotto a tre”.

SEZIONE II

DELLE FUNZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEGLI ORGANI CONSULTIVI E DELLE CONSULTE

Articolo 14

(Competenze degli Organi Provinciali)

1. Il Coordinatore provinciale.

Il Coordinatore provinciale ha la rappresentanza politica del partito nella provincia. Egli promuove ed indirizza l'attività degli organi del partito ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nella provincia sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statuari.

In particolare:

- a) convoca e presiede il Direttivo, fissandone l'ordine del giorno sentito il Presidente, convoca e presiede l'Esecutivo ed è responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;



- b) nomina i membri dell'Esecutivo scegliendoli anche al di fuori del Coordinamento; può nominare anche un Vice Coordinatore, che lo coadiuva;
- c) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali;
- d) guida, d'intesa con il Presidente, le delegazioni per le trattative con le altre forze politiche.

2. Il Coordinamento provinciale :

- a. approva le relazioni annuali del Coordinatore provinciale e del Segretario amministrativo, il rendiconto del revisore dei conti, le linee programmatiche per l'attività del partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e il preventivo di spesa del Coordinamento;
- b. indica l'orientamento del partito e indirizza l'attività dei gruppi consiliari e degli amministratori degli enti pubblici provinciali se aderenti al partito;
- c. approva il programma per le elezioni provinciali;
- d. nomina i revisori dei conti;
- e. approva la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
- f. approva le liste e le candidature ai Consigli comunali;
- g. approva le candidature al Parlamento nazionale ed europeo;
- h. delibera sulle forme di stabile collaborazione con altri partiti o formazioni politiche o associazioni, ferma la competenza assembleare provinciale di cui all'articolo 10; può deliberare motivatamente, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, la sospensione delle forme di collaborazione di competenza assembleare provinciale di cui all'articolo 10."

Il Coordinamento provinciale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi.

3. Il Presidente del Coordinamento provinciale :

- a) convoca e presiede il Coordinamento e vigila sull'esecuzione dei deliberati di questo;
- b) redige, sentito il Coordinatore provinciale, l'ordine del giorno del Coordinamento;
- c) prende parte alle delegazioni per le trattative con le altre forze politiche;
- d) sostituisce il Coordinatore provinciale in caso di sue dimissioni, decadenza o impedimento.

4. Il Direttivo provinciale :

- a) approva, su proposta del Coordinatore e sulla base degli indirizzi del Coordinamento provinciale, il programma di attività del partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali;



- b) istituisce, su proposta del Coordinatore, Consulte, Gruppi di lavoro e Coordinamenti con le varie realtà della società civile;
- c) verifica l'attuazione da parte dei gruppi e dei rappresentanti popolari negli enti pubblici provinciali o intercomunali, degli indirizzi programmatici fissati dal Coordinamento provinciale;
- d) formula proposte per la formazione e l'aggiornamento politico;
- e) ordina inchieste ed ispezioni;
- f) predispone la lista e le candidature al Consiglio provinciale, al Parlamento nazionale e al Parlamento europeo;
- g) nomina le delegazioni per le trattative con le altre forze politiche.

Il Direttivo, per eccezionali motivi di urgenza, può esercitare i poteri del Coordinamento provinciale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Coordinamento provinciale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro quindici giorni dal Coordinamento provinciale stesso.

5. L'Esecutivo provinciale

L'Esecutivo provinciale è l'organo di coordinamento organizzativo delle attività del partito nella provincia.

Esso è composto dal Coordinatore, dal Segretario amministrativo, da eventuale Vice Coordinatore e dai membri nominati dal Coordinatore ai sensi dell'articolo 10.

6. **Il Segretario amministrativo** ha la responsabilità contabile dell'amministrazione dei fondi e dei beni del partito. Congiuntamente al Coordinatore provinciale ha la rappresentanza legale del partito per quanto concerne gli atti concernenti risorse finanziarie, di personale, patrimoniali e di gestione strumentale del partito. In deroga a ciò, il Coordinamento può deliberare l'ammontare massimo di ciascun atto di ordinaria amministrazione attinente alle risorse economiche, finanziarie e di gestione strumentale del partito che rientrano nell'ambito di autonoma competenza del Segretario Amministrativo

7. **Qualora l'Assemblea congressuale** provinciale abbia adottato le decisioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 e fin tanto che il Coordinamento non le abbia sospese, le competenze degli organi provinciali sono esercitate nel rispetto di tali decisioni, ferme restando la vigilanza sull'adeguatezza della collaborazione e la verifica del permanere delle ragioni che hanno indotto a essa. Le funzioni associative sono concentrate nell'attività politica che concorre, attraverso attività culturali e formative, alle decisioni politiche affidate al partito con il quale è stata stabilita la stabile collaborazione.



Articolo 15

(Assemblea dei Sindaci e degli Amministratori)

I Sindaci, i Presidenti di Circostrizione e di Comprensorio — Comunità montana o Comunità di valle che abbiano aderito al partito possono costituire un'Assemblea con funzioni consultive.

Essi eleggono un Presidente che li rappresenta ed è membro di diritto del Coordinamento provinciale e del Direttivo.

Articolo 16

(Consulte e Coordinamenti)

La presenza dei giovani, delle donne e degli anziani nel partito stesso può essere articolata in Coordinamenti attenti ai problemi relativi alla condizione femminile, giovanile e degli anziani. Ai responsabili di tali Coordinamenti è data facoltà di redigere regolamenti di organizzazione nell'ambito delle disposizioni generali del presente articolo.

Il Direttivo provinciale stabilisce le modalità di costituzione di Gruppi di lavoro e di Coordinamenti con le varie realtà della società civile: imprenditori, commercianti, artigiani, associazioni, università, scuola, professioni etc., con attenzione a garantire la più ampia rappresentanza.

Ciascuna Consulta, Gruppo di lavoro e Coordinamento ha un proprio rappresentante membro di diritto del Coordinamento provinciale.

In caso di costituzione di Consulte a livelli inferiori si applicano per analogia le norme del presente articolo.

Articolo 17

(Elezioni politico-amministrative)

In vista di elezioni politico-amministrative gli organi direttivi ai vari livelli svolgono funzioni di proposta delle candidature che vengono approvate dai Coordinamenti o, per i Circoli, dalle



Assemblee degli aderenti. Le proposte devono tener conto delle diversità di genere. A ciascun livello i candidati designati non possono partecipare alle riunioni degli organi convocati a tale scopo.

CAPO VI

DELLE NORME ELETTORALI E REGOLAMENTARI

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Articolo 18

(Norme di elezione generali)

La nomina elettiva alle cariche sociali avviene a maggioranza semplice su nominativi specificamente individuati.

Come mezzo di comunicazione di una proposta politica prima di elezioni congressuali possono essere presentate liste e raggruppamenti anche sotto simboli non in contrasto con i principi e valori basilari del partito e tuttavia l'elettore in sede di voto può disattendere ogni candidatura precostituita e votare qualunque aderente per qualsiasi incarico, escluso quello di Coordinatore provinciale, la cui elezione è disciplinata all'articolo 9 del presente Statuto.

In caso di elezione di organi collegiali, il numero di preferenze da esprimere, fermo quanto altro specificamente disposto dal presente Statuto, non può mai superare la metà del numero di componenti da eleggere, arrotondata all'unità inferiore.

Chi ricopre cariche elettive decade da esse se decade da aderente, se risulta assente non giustificato per più di tre sedute consecutive dell'organo di cui fa parte, se risulta impedito per un periodo superiore ad un anno.

Articolo 19

(Regolamento degli Organi)

Ogni Organo collegiale adotta un proprio regolamento per disciplinare modi e/o tempi delle relazioni e degli interventi. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei



presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'Organo collegiale. Gli organi collegiali possono assumere deliberazioni se in prima convocazione è presente la maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto deliberativo, ed in seconda convocazione, prevista con congruo anticipo, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Ai fini della determinazione del numero legale si prescinde dai componenti che hanno giustificato la loro assenza. Gli organi possono deliberare anche qualora per dimissioni o decadenza per altra ragione, la loro composizione risulta incompleta.

In caso di dimissioni o decadenza il Coordinatore procede alla nomina del primo dei non eletti alla carica.

Qualora non vi sia tale possibilità, l'organo collegiale procede per cooptazione tra gli aderenti, con decisione assunta a maggioranza dei tre quinti.

CAPO VII

DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ORGANI DI GARANZIA DELLA SFIDUCIA DELLE NORME COMPORTAMENTALI

SEZIONE I

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 20

(Finanziamenti)

Ciascun aderente ha il diritto di consultare l'elenco degli aderenti ed eletti del proprio Circolo. I finanziamenti al partito e i rimborsi delle spese elettorali sono registrati con esclusione di ogni anonimità e tuttavia costituiscono notizia riservata da rendere pubblica solo su decisione del Coordinatore provinciale previo consenso dell'interessato.

Il Segretario amministrativo ha la responsabilità della regolare tenuta della contabilità.



Articolo 21

(Gestione finanziaria)

L'esercizio finanziario del partito corrisponde all'anno solare. Ogni anno dovrà essere convocato il Coordinamento provinciale per la relazione politico-finanziaria concernente l'anno trascorso. Il Segretario amministrativo presenterà il conto consuntivo, economico e patrimoniale.

Articolo 22

(Patrimonio e sua devoluzione in caso di cessazione)

Il partito può ricevere contributi, donazioni e lasciti, secondo le normative vigenti.

Il Segretario amministrativo tiene regolare inventario dei beni del partito.

In caso di scioglimento del partito, il Coordinamento provinciale o, in sua assenza, il Direttivo o, in sua assenza, i legali rappresentanti, possono conferire i beni del partito ad altra formazione politica che ne continui al meglio gli ideali e le finalità o, in carenza, devolvono tali beni in beneficenza.

SEZIONE II

DEGLI ORGANI DI GARANZIA

Articolo 23

(Collegio dei garanti — Elezioni e funzioni)

Il Congresso provinciale elegge con preferenza unica un Collegio di garanti di cinque membri con funzioni di probiviri, di controllo di sottoscrizione delle adesioni, di commissione verifica poteri e di Collegio consultivo per le questioni concernenti l'applicazione e l'esecuzione del presente Statuto. Qualora ricorrano le condizioni per una riduzione del numero di membri elettivi del Coordinamento provinciale, il numero di componenti del Collegio dei Garanti è ridotto a tre.



Il Collegio dura in carica sei anni e rimane in carica fino a sostituzione. I membri sono rieleggibili.

Esso giudica su tutte le controversie concernenti l'interpretazione e l'esecuzione dello Statuto, sulla regolarità dei lavori congressuali, sulla regolarità della sottoscrizione delle adesioni, sui reclami che gli pervengono sia per l'ammissione al partito che per la reiezione della richiesta di adesione, vigila sull'applicazione delle norme comportamentali di cui all'articolo 28 e giudica in ordine alle violazioni, sentendo le ragioni dell'interessato ed irrogando le sanzioni del richiamo, della sospensione temporanea e della espulsione dal partito.

Articolo 24

(Funzionamento)

Il Collegio nella prima riunione convocata dal Coordinatore politico provinciale nomina nel proprio seno il Presidente e un Segretario.

Esso ha facoltà di stilare le norme di funzionamento ed ha ampie facoltà di delega di funzioni nel proprio interno. In caso di decadenza o di venir meno per qualsiasi causa di alcuno dei suoi membri, il Collegio procede a cooptazione fino alla successiva assemblea congressuale.

Articolo 25

(Relazioni finanziarie)

Chiunque sia tenuto ad una relazione finanziaria dovrà inviare copia del documento contabile al Collegio dei garanti.

Articolo 26

(*Prorogatio*)

Le controversie in corso e i pareri in attuazione al momento della scadenza del Collegio dei garanti saranno devolute al giudizio e decisione del Collegio scaduto che rimarrà in carica per il solo espletamento degli incombeni di cui sopra.



Tuttavia decorsi tre mesi dall'insediamento del nuovo organo senza che le questioni siano definite, le stesse saranno avocate al nuovo organo.

SEZIONE III

DELLA SFIDUCIA

Articolo 27

(Sfiducia al Segretario e all'Esecutivo)

La sottoscrizione di tre quinti degli aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente di una mozione di sfiducia al Coordinatore provinciale o l'approvazione di una mozione di sfiducia al Coordinatore provinciale da parte dei tre quinti dei componenti con diritto di voto deliberativo del Coordinamento provinciale, oppure il voto contrario di tre quinti dei componenti con diritto di voto deliberativo del Coordinamento provinciale alla relazione annuale del Coordinatore provinciale comporta la decadenza immediata del Coordinatore dalle sue funzioni e l'obbligo per il Presidente di convocare entro 30 giorni il Coordinamento provinciale per deliberare l'indizione del Congresso provinciale straordinario.

SEZIONE IV

DELLE NORME COMPORTAMENTALI

Articolo 28

(Norme comportamentali)

1. **Il partito.** Il partito è una comunità di "liberi e forti" che si ispirano agli stessi principi e si pongono al servizio della realizzazione del bene comune. L'aderente, considerando la politica come un servizio alla comunità, deve operare con l'onestà e la saggezza della buona e trasparente amministrazione, ispirandosi al proprio patrimonio ideale fondato sulla centralità della persona umana. E' un dovere, non solo politico ma anche morale, il rifiuto del correntismo, che sacrifica l'unità del partito e favorisce le ambizioni e i personalismi.



2. **Diritti e doveri degli aderenti.** Ogni aderente ha diritto di partecipare all'attività del partito, contribuire alla determinazione della linea politica, concorrere alla elezione degli organi statutari.

E' dovere di ogni aderente di ispirarsi ai valori del partito e alle norme dell'etica politica e professionale e di agire con la coerenza e l'impegno conseguenti.

Ogni aderente deve tenere una condotta morale irreprensibile; perseguire il bene comune della società; combattere ogni forma di corruzione e di malgoverno; considerare incompatibile la funzione di controllore e di controllato; evitare il cumulo delle cariche; rispettare la deontologia dell'impegno politico inteso non come esclusivo, perché di norma coesiste con altra professione che viene eventualmente temporaneamente sospesa. A questo scopo il candidato ad incarichi di partito o istituzionali deve documentare l'esercizio effettivo di una professione. Sono considerati lavoratori anche le persone casalinghe e i pensionati.

3. **Metodo democratico.** Fondamento dell'organizzazione del partito è il metodo democratico, che implica l'osservanza di ogni deliberato adottato da legittimi organi di partito, del programma e della linea politica.
4. **Critica.** E' incontestabile il diritto di criticare ogni linea politica ritenuta ingiusta o inopportuna, purché la critica sia costruttiva e sia formulata all'interno degli organi deliberativi competenti.

Le decisioni degli organi superiori sono vincolanti per quelli inferiori e per gli aderenti.

5. **Elezioni.** Gli aderenti e i candidati devono rispettare le seguenti regole di moralità elettorale: propaganda responsabile; sobrietà nella presentazione dell'immagine; lealtà e correttezza verso gli altri candidati; fedeltà al programma e alla linea politica del partito; non accettazione di candidature in liste concorrenti o sostenute da avversari politici; dichiarazione pubblica, contenimento e documentazione delle spese elettorali.
6. **Assemblee legislative ed enti locali.** L'assenteismo degli eletti è punito con sanzioni del gruppo e del partito; è indispensabile da parte degli eletti coerenza con la linea politica del partito, competenza e costante rapporto con gli elettori.

Proposte di legge, emendamenti ed ordini del giorno devono essere sottoposti al Direttivo del proprio gruppo consiliare prima della presentazione: E' dovere del consigliere informare preventivamente il Direttivo del gruppo nel caso in cui intenda tenere interventi differenziati o votazioni divergenti dall'orientamento del gruppo. Il dissenso su una votazione deve essere leale, pubblico ed è ammesso soltanto su gravi questioni di coscienza.



CAPO VIII

DELLA PRESENZA POLITICA REGIONALE

Articolo 28 bis

Il partito ricerca e adotta accordi di stabile collaborazione, anche nella forma di federazione, con partiti di analoga ispirazione della provincia di Bolzano per una comune presenza e azione politica a livello regionale. Analoghi accordi esso può stabilire con formazioni politiche di simile ispirazione per una comune presenza a livello di euro-regione.

CAPO IX

REVISIONI STATUTARIE E RINVIO

Articolo 29

(Modifiche di Statuto)

Fermo restando le norme di tipo costitutivo del presente Statuto, per modificare le norme di tipo organizzativo in esso contenute è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti al Congresso, nel cui o.d.g. la proposta di modifica figura con congruo anticipo.

Tale proposta di modifica, da sottoporre al Congresso, è deliberata dal Coordinamento provinciale anche su richiesta dei Coordinamenti comunali e di Comprensorio-Comunità montana o Comunità di valle, dei Circoli o di aderenti.

Articolo 30

(Rinvio)

Per quanto non regolato dal presente Statuto, si rinvia al Codice Civile



**Statuto approvato dal Congresso fondativo a Trento il 10 aprile 1999, aggiornato con le modifiche apportate dal Congresso del 27 giugno 2004, dal Congresso del 13 giugno 2009 e dal Congresso del 20 maggio 2017.*

